

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2434)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(MARTINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1976

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, concernente la proroga di taluni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sull'autotrasporto di cose

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 aprile 1975, n. 145, ha prorogato i termini stabiliti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, in merito a talune disposizioni transitorie relative alla istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e alla disciplina degli autotrasporti di cose.

Entro i nuovi termini previsti dagli articoli 61 e 62 della predetta legge n. 298 del 1974, come modificati dalla successiva legge n. 145 del 1975, non sarà possibile — anche a causa del perdurare della nota carenza di personale, nonostante l'auspicato potenziamento degli organici sollecitato più volte con ordini del giorno dalla Camera dei deputati — pervenire alla costituzione degli organi di gestione dell'albo nazionale degli autotrasportatori (comitati centrale, regionali e provinciali), in considerazione della complessa procedura istruttoria richiesta.

Per mettere gli uffici competenti nelle condizioni di poter assolvere gli adempimenti procedurali previsti dalla legge, il Governo si è premurato di predisporre apposito disegno di legge, presentato il 13 gennaio 1976 alla Camera dei deputati (atto n. 4254), la quale era già stata investita del problema a seguito di analoga iniziativa da parte di taluni parlamentari (atto Camera n. 4198).

La situazione politica, instauratasi nel Paese, non ha ancora consentito di prendere in esame i due provvedimenti indicati e nel frattempo la proroga di tali termini è divenuta urgente ed indilazionabile, a causa dell'imminente scadenza del primo dei due termini da prorogare (2 febbraio 1976), stabilito, a pena di decadenza delle licenze, per la presentazione delle domande di iscrizione degli autotrasportatori di cose in con-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to proprio nell'apposito elenco provinciale, e che costituisce inoltre punto di riferimento per la individuazione di particolari situazioni, anche relative ai trasportatori per conto di terzi, da tener presenti in successivi adempimenti taluno dei quali da effettuarsi entro termini a loro volta molto brevi e in ogni caso anteriori al momento in cui — secondo quanto è dato prevedere — po-

tranno essere realizzate le necessarie strutture.

Si è provveduto, pertanto, a disporre la proroga con il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, che riproduce integralmente il testo del succitato disegno di legge n. 4254.

Tale decreto-legge viene ora sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, concernente la proroga di taluni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sull'autotrasporto di cose.

Decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 31 gennaio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sull'autotrasporto di cose;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

DECRETA:

Articolo 1.

I termini del 2 febbraio 1976 e del 1° gennaio 1977, previsti dagli articoli 61 e 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1976 e al 1° gennaio 1978.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1976.

LEONE

MORO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE